

REGOLAMENTO (CEE) N. 431/89 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1813/84 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87⁽⁶⁾, prevede che l'importo differenziale comprenda un elemento correttore del prezzo indicativo che è calcolato in base all'incidenza del divario monetario sul prezzo indicativo; che per tale calcolo, il prezzo indicativo è diminuito di una percentuale fissa, attualmente del 7,5%; che, per tener conto dell'andamento del mercato e per evitare perturbazioni, è opportuno aumentare tale percentuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84, la percentuale « 7,5 % » è sostituita dalla percentuale « 13 % ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile al calcolo degli importi differenziali validi per l'identificazione o l'esportazione a decorrere dal mese di:

- luglio 1989 per i semi di colza e di ravizzone,
- agosto 1989 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁶⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.